

1609

1609  
895  
1562/18

2018



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Maria Rosaria Covelli,

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa R.G. n. 33065/2012, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni, con i richiesti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica

Tra

**Marisa GENTILE**

**Erika CERVIA**

**Daniele CERVIA**

TRIBUNALE DI ROMA  
Civile  
REGISTRAZIONE  
A DEBITO

Rappresentati e difesi dall'Avv. Prof. Alfredo Galasso e dall'Avv. Licia D'Amico, ed elett.te dom.ti presso il loro studio in Roma, Via Germanico, 197

**ATTORI**

**E**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore**

**MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore**

Rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e dom.ti in Roma, via dei Portoghesi, n.12

**CONVENUTI**

Conclusioni: v. verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni definitive.

Per gli Attori: richiamano le conclusioni formulate nell'atto di citazione, pag.30, limitando la domanda di risarcimento dei danni all'importo simbolico di euro 1,00 come dichiarato in udienza, con condanna delle parti convenute alla refusione delle spese di lite, comprese le spese per la fonoregistrazione.

Per i Convenuti: richiamano le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183 cpc, come precisate nel foglio allegato al verbale dell'udienza del 20/10/2016.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Marisa Gentile, Erika Cervia e Daniele Cervia esponevano che il 12 settembre 1990 era scomparso, in circostanze misteriose, Davide Cervia, coniuge e padre degli attori; che, dopo una giornata di lavoro presso la Ditta Enertecnel Sud, intorno alle ore 17, Davide Cervia aveva salutato un collega e si era diretto con la propria auto verso casa, una villetta alla periferia di Velletri; che, a partire dalle ore 19, l'insolito ritardo aveva preoccupato la moglie che si era rivolta ai colleghi di lavoro e ai genitori del marito per avere notizie, senza tuttavia ottenere alcun risultato; che aveva ripercorso i vari tragitti che il marito faceva abitualmente per ritornare a casa, telefonato ad ospedali nonché a polizia e carabinieri; che non vi era traccia della sua autovettura, una Volkswagen Golf di colore bianco; che il 13 settembre si era recata presso la Caserma dei Carabinieri di Velletri per denunciare la scomparsa; che lo stesso 13 settembre, alle ore 12,30, era arrivata presso la loro abitazione una telefonata muta, così come sarebbe arrivata il 14 settembre, sempre alla stessa ora.

Esponeva l'attrice che nei giorni seguenti, riflettendo sulle ipotesi all'origine della scomparsa del coniuge, vi aveva ricollegato strani episodi occorsi alla sua famiglia e, in particolare, al marito, negli ultimi tempi; che nei primi mesi del 1990 Davide Cervia aveva deciso di richiedere il nulla osta per il porto d'armi e aveva acquistato un fucile usato, giustificando questa decisione con la necessità di difesa personale, dal momento che abitavano in campagna, in un luogo un po' isolato; che intorno al 20 agosto 1990 avevano notato un buco nella recinzione dietro la casa, proprio nel punto in cui il marito era solito parcheggiare l'auto e unico tratto recintato della proprietà; che, verso la fine di agosto del 1990, un improvvido incendio all'auto del coniuge, causato da un corto circuito alla parte elettrica, era stato seguito da una sorprendente reazione di sconforto e di pianto dello stesso; che nei giorni 10,11 e 12 settembre avevano notato appostamenti di automobili nei pressi del viale che portava alla loro abitazione.

Aggiungevano gli attori che di questi episodi erano stati informati gli inquirenti ma da tali segnalazioni non era derivato alcun particolare impulso alle indagini; che anzi avevano notato una sorta di inspiegabile disattenzione nei confronti della vicenda; che i dati dell'autovettura risultavano immessi nel terminale della Questura dopo quattro giorni dalla sparizione; che la moglie, i figli, i parenti, gli amici non venivano nell'immediatezza sentiti dagli inquirenti; che le indagini si erano orientate subito

verso la tesi dell'allontanamento volontario, nonostante l'assenza di supporti indiziari e la presenza di numerosi elementi in senso opposto; che infatti Davide Cervia era molto legato alla moglie e ai suoi bambini, Erika di 6 anni e Daniele di 4, sicchè, per chi lo conosceva bene, dissapori familiari e fuga volontaria erano del tutto da escludere; che inoltre aveva offerto ospitalità ad un amico per il 26 settembre ed aveva effettuato nei giorni 9,10,11 settembre opere di scavo nel giardino per l'allaccio di un nuovo contatore per l'energia elettrica, fissando per il 13 settembre l'appuntamento con i tecnici Enel; che il 12 settembre, prima di salutare il collega che lo aveva visto per ultimo, gli aveva dato appuntamento per il giorno successivo, un po' prima dell'orario consueto, per un lavoro urgente da svolgere presso la ditta, chiedendogli anche di portare delle uova fresche per i suoi bambini.

Deduceva altresì l'attrice che, incredula della tesi dell'allontanamento volontario, seguita dagli inquirenti, aveva cominciato a telefonare ad amici e colleghi del marito, anche dell'epoca in cui lo stesso era arruolato volontario nella Marina Militare Italiana, nella quale aveva prestato servizio, come Sergente, dal 5 settembre 1978 al 1 gennaio 1984; che un ex collega del marito non aveva avuto dubbi nel mettere in relazione la sparizione con la specializzazione in "guerra elettronica" acquisita dal Cervia, e aveva consigliato all'attrice di rivolgersi al Ministero della Difesa per comunicare ai vertici militari la scomparsa del marito e ottenere più precise informazioni. Precisava l'attrice che non conosceva molto degli anni di Marina del marito, sapeva che aveva frequentato la scuola per Sottufficiali a Taranto, che aveva vissuto per qualche anno a La Spezia e che era stato imbarcato sulla nave "Maestrale", ma non era al corrente di sue attività formative ulteriori rispetto ad un corso a Roma, nel 1982, anno in cui si erano conosciuti; che, recatasi presso il Ministero della Difesa il 21 settembre 1990, non era riuscita ad ottenere alcuna delucidazione; che nei giorni seguenti era venuta a sapere dai Carabinieri di Velletri, che la avevano convocata, che due funzionari del Sios della Marina Militare si erano recati presso la caserma; che aveva chiesto informazioni più dettagliate; che il foglio matricolare del marito rilasciato dalla Marina Militare su sua insistente richiesta, e che doveva attestare il curriculum militare e professionale dell'ex Sergente, riportava, nello spazio "brevetti e specializzazioni", un corso frequentato presso la Società Elettronica di Roma tra il febbraio e l'aprile del 1982; che, diversamente, nel foglio matricolare rilasciato dalla Marina Militare ai Carabinieri di Velletri, Davide Cervia era presentato come un semplice elettricista, con la sola frequenza del corso presso Mariscuole a Taranto, e risultava anche omesso il suo stato civile; che lo Stato Maggiore della Marina, nei primi mesi del 1991, in seguito alla relativa richiesta, aveva comunicato ai Carabinieri di Velletri che il Cervia "*... durante il suo periodo di imbarco sulla nave Maestrale non era destinato alla tenuta e o manutenzione di sistemi d'arma*"; che i fogli matricolari diversi e dissonanti la avevano indotta a chiedere ulteriori notizie; che solo il 12 settembre 1994 in esito ad una manifestazione organizzata dal costituito "Comitato per la verità su Davide Cervia" davanti al Ministero della Difesa, gli attori, insieme con i giornalisti Gianluca Cecinelli e Laura Rosati, erano stati ricevuti dal Vice Capo di Gabinetto del

Ministro cui avevano chiesto notizie certe sul curriculum militare di Davide Cervia; che dopo una lunga attesa avevano saputo che gli esperti in "guerra elettronica", tra i quali era il Cervia, in tutta Italia erano soltanto 60, di cui circa 15 in congedo (quelli più a rischio); che solo il 14 settembre 1994 veniva loro consegnato il fascicolo matricolare relativo al completo profilo professionale di Davide Cervia con informazioni fino ad allora non comunicate, con particolare riguardo alla natura delle competenze specialistiche acquisite, e alle mansioni, relative agli apparati per la "guerra elettronica"; che, pertanto, la preparazione professionale e la specializzazione GE dell'ex Sergente Cervia erano compiutamente emerse dopo anni, e dopo il rilascio di documenti non veri e reticenti; che per tali condotte era finito sul banco degli imputati l'ufficiale indicato quale responsabile dell'ufficio del personale presso lo Stato Maggiore della Marina, con l'accusa di falso ideologico e omissione di atti d'ufficio; che il processo, tuttavia, si era concluso con una sentenza di assoluzione che non precludeva comunque la verifica di illeciti al riguardo riferibili al Ministero della Difesa nel giudizio civile, stante il differente ambito e l'autonomia dei rispettivi accertamenti; che dall'ultimo foglio matricolare rilasciato erano pertanto emersi la GE (specializzazione in guerra elettronica), i brevetti ECM (contromisure elettroniche disturbo emissioni radio altrui), ESM (ricerca segnali di comunicazione radar) e ECCM (disattivazione disturbo nemico) che Davide Cervia aveva conseguito; che erano venuti successivamente a sapere che i relativi insegnamenti erano stati caratterizzati da grande riservatezza, vi erano casseforti per ogni allievo per riporre documenti, e la brutta copia degli appunti andava distrutta; che erano stati formati circa 20 tecnici, ma solo il Cervia aveva conseguito la specializzazione GE, aveva curato il montaggio del sistema "Albatros" sulla nave "Maestrale" ed era stato l'unico ad occuparsi delle relative apparecchiature installate, per la prima volta, su una nave italiana, come da dichiarazione dello Stato Maggiore della Marina; che poiché i sofisticati armamenti elettronici della nave "Maestrale" erano sconosciuti perfino agli istruttori della Marina Militare Davide Cervia aveva frequentato i corsi di perfezionamento presso le due importanti aziende costruttrici, la SMA di Firenze e la Elettronica di Roma, diventando egli stesso istruttore e uno dei maggiori specialisti; che era venuta a sapere solo dopo anni che, per la natura delle sue cognizioni ed attività, gli era stato rilasciato un particolare Nulla Osta di Sicurezza. Aggiungeva l'attrice che i movimenti di macchine intorno alla casa, secondo gli inquirenti erano riconducibili ad operazioni di censimento sui vigneti nella zona di Velletri effettuate dalla Ecoplanning di Roma; che, tuttavia, recatasi presso il Ministero dell'Agricoltura, le veniva detto che non erano stati inviati da detta Ditta operai o tecnici a Velletri; che presso la loro abitazione, il 10 ottobre 1990 erano arrivate telefonate anonime inquietanti, alcune riferivano *"la persona molto cara a voi è in buona compagnia"*, altre contenevano messaggi in lingua straniera incomprensibili e si trattava di comunicazioni pre-registrate cui era impossibile replicare, e di tutto ciò era stata informata l'Autorità Giudiziaria; che il 2 dicembre 1990 un testimone oculare del rapimento aveva deciso di parlare con la famiglia Cervia, era l'anziano custode di una villa sita nelle vicinanze, il quale raccontava di

aver visto, mentre innaffiava il giardino, Davide Cervia che veniva caricato su una macchina verde scuro da alcune persone, che lo stesso opponeva resistenza e che poi, avendolo visto, lo aveva chiamato, gridando per due-tre volte il suo nome; che tuttavia gli inquirenti avevano ritenuto non attendibile tale deposizione, in quanto proveniente da un soggetto di quasi settanta anni, con una forte miopia e che aveva fatto confusione con le date; che diverso trattamento veniva, invece, riservato ad altro soggetto che il 22 gennaio 1991 era intervenuto nella trasmissione televisiva di Retequattro "*Linea continua*" nella veste di amico di Davide Cervia e aveva riferito di averlo conosciuto durante gli anni della scuola militare a Taranto dove il Cervia avrebbe stretto legami con un gruppo di iraniani e gli aveva rivelato il desiderio di andare a lavorare lontano dall'Italia, aggiungendo che lo stesso era contrastato dalla moglie che non voleva allontanarsi da Velletri; che tuttavia il sedicente amico, in realtà, non aveva mai conosciuto Davide Cervia; che, invitato in televisione a partecipare alla trasmissione "Samarcanda" alla presenza dell'attrice, aveva via via cambiato la sua versione, alla fine negando tutto quanto precedentemente dichiarato; che a sostegno dell'ipotesi del sequestro di persona deponeva anche la testimonianza di un autista Acotral, che aveva transitato per servizio nei pressi dei luoghi il pomeriggio del 12 settembre 1990, e aveva riferito agli inquirenti di essere stato costretto ad una brusca manovra a causa di due automobili sopraggiunte a velocità sostenuta, una Golf bianca e una Golf verde scuro, la prima guidata da persona dai tratti risultati diversi da quelli dell'ex sottufficiale, la seconda affollata di persone, alcune con le spalle rivolte ai finestrini; che, inoltre, un ex sottufficiale della Marina con specializzazione GE, apprendendo dal programma di Rai Tre "*Chi l'ha visto ?*" della scomparsa di Davide Cervia, a fine febbraio 1991 aveva raccontato, in diretta telefonica, la propria drammatica vicenda, analoga a quanto accaduto al Cervia prima della sua scomparsa, riferendo che anche altri GE erano stati oggetto di minacce; che il giorno 6 gennaio 1991, nove giorni prima dello scoppio della cd. "guerra del Golfo", era comparso su un volo Air France Parigi -Il Cairo un passeggero di nome Davide Cervia accompagnato da un'altra persona non identificata, il biglietto era stato acquistato dal Ministero degli Affari Esteri francese, e a sostenerlo era un ex direttore in pensione della sede italiana della compagnia aerea francese; che in data 8 maggio 1992 un frate cappuccino di Velletri, amico della famiglia Cervia, aveva ricevuto una lettera scritta dalla moglie di un ex sottufficiale della Marina Militare che aveva conseguito anch'egli una specializzazione particolare ed era costretto a vivere nascosto con la sua famiglia perché più volte avvicinato da persone che lo avevano invitato a trasferirsi all'estero per lavorare; che anche di tali vicende era stata notiziata la Procura della Repubblica; che l'auto di Davide Cervia, grazie ad una lettera anonima lasciata all'interno degli studi televisivi del programma "*Chi l'ha visto?*", era stata ritrovata in data 1 marzo 1991 parcheggiata davanti agli uffici postali di Roma - Ferrovia, in via Marsala, vicino alla Stazione Termini; che una troupe della Rai aveva ripreso la Golf; che una pattuglia della polizia aveva chiamato gli artificieri della Digos i quali avevano aperto il portellone posteriore dell'auto

facendo brillare una carica esplosiva; che nell'auto erano stati trovati fiori ormai appassiti che Davide Cervia quel giorno stava portando alla moglie.

Riferivano che, dopo il ritrovamento dell'auto, era arrivata all'attrice l'offerta di un miliardo di lire per interrompere le ricerche, proposta fermamente rifiutata, e i nomi degli offerenti non erano stati rivelati al fine di salvaguardare l'incolumità dei familiari che non sentivano altrimenti protetta; che solo a distanza di mesi dalla scomparsa del marito, l'attrice era stata convocata dal magistrato che seguiva le indagini; che, con l'aiuto di amici ed ex colleghi del Cervia e alcuni giornalisti, aveva svolto quelle indagini che la Magistratura di Velletri non faceva; che venivano presentate numerose interrogazioni parlamentari provenienti da varie parti politiche le quali, tuttavia, ottenevano solo risposte incongrue e generiche; che la proposta di legge presentata da alcuni Deputati, avente ad oggetto l'istituzione di una Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla scomparsa di Davide Cervia si era arenata; che gli appelli del Papa erano rimasti inascoltati così come le 150.000 cartoline inviate al Presidente della Repubblica; che per oltre otto anni la Procura della Repubblica di Velletri non aveva svolto alcuna concludente indagine, non provvedendo peraltro all'individuazione e all'esame testimoniale dei militari che avevano frequentato i corsi di specializzazione insieme al Cervia, dei militari imbarcati con lui sulla nave "Maestrale" e dei suoi superiori.

Deducevano che in un rapporto del Sismi del 1994, agli atti del procedimento penale, *"si conferma la valutazione... sulla credibilità dell'ipotesi del rapimento del Cervia ad opera di società od organizzazioni verosimilmente straniere per interessi commerciali militari legati alla sua competenza professionale"*; che numerosi elementi conducevano alla cd. "pista libica" dal momento che proprio negli anni 79-83 il maggior cliente dell'Italia nel campo delle armi era la Libia; che nel gennaio 1986 l'Italia aveva imposto l'embargo alle forniture di armi alla Libia, donde la necessità di tale Paese di procurarsi pezzi di ricambio e personale tecnico specializzato in grado di provvedere a riparazioni e messa a punto delle apparecchiature, altrimenti inservibili; che la conferma della fondatezza di tale tesi era fornita anche da segnalazioni giunte presso la redazione di un'emittente privata romana che indicavano la presenza in Libia di Davide Cervia; che, nonostante la convergenza di tanti elementi, gli inquirenti avevano seguito una diversa pista, quella irachena, del tutto inconsistente per il fatto che in quegli anni gli armamenti e la tecnologia utilizzati in Iraq erano di provenienza sovietica, e non italiana; che ulteriore conferma era stata fornita da una lettera anonima inviata ai familiari da persona che aveva *"svolto servizio nelle istituzioni militari dello Stato"*, lettera che recava indicato sulla busta "Sios Marina", e che veniva consegnata dai familiari alla Procura della Repubblica; che in data 6 luglio 1998, a distanza di 8 anni dall'evento, languendo il procedimento senza alcun approfondimento investigativo, su formale istanza dell'attrice, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma avocava a sé il procedimento - *"letta la nota del procuratore della repubblica di Velletri del 25.5.98 che ha comunicato una sostanziale inerzia delle indagini dovuta a carenza di organico"* - rubricato in "sequestro di persona"; che

tuttavia il notevole lasso di tempo ormai trascorso dall'accadimento, l'evanescenza di alcune piste investigative, non approfondite nell'immediatezza e la non piena collaborazione da parte di talune istituzioni dello Stato venivano espressamente rilevate dal Procuratore Generale nella richiesta di archiviazione che, in data 5 aprile 2000, il Gip presso il Tribunale di Roma accoglieva *"ritenuto che sono rimasti ignoti gli autori del reato nonostante le accurate e complete indagini svolte dalla procura generale presso la corte di appello di Roma"*.

Aggiungevano gli attori che la sentenza del 14/9/ 2001, n. 536 del Tribunale Penale di Civitavecchia aveva assolto dal reato di diffamazione l'attrice e gli autori del libro *"Un mistero di stato - Inchiesta sul rapimento di Davide Cervia, tecnico di guerre elettroniche"*, e aveva rilevato la *"notevole carenza a livello investigativo"* dell'attività degli inquirenti, *"caratterizzata da numerose lacune e superficialità"*, e da *"omissioni da parte di apparati dello Stato"*, in particolare da parte del Ministero della Difesa presso il quale il Cervia aveva prestato servizio; che in data 25 ottobre 2011 Erika Cervia aveva scritto al Presidente della Repubblica sperando ancora in una risposta istituzionale.

Tutto ciò premesso, gli attori deducevano che le descritte condotte, da ritenersi imputabili ai Ministeri della Giustizia e della Difesa, avevano provocato la lesione del loro diritto a conoscere la verità in merito alle cause della scomparsa di Davide Cervia. Richiamavano la sentenza del Tribunale Civile di Palermo del 21 settembre 2011, n. 4067 sulla "strage di Ustica" che aveva affermato la responsabilità dei Ministeri che avevano ostacolato l'accertamento delle cause del disastro aereo; che trovavano applicazione anche i principi costituzionali espressi dall'art. 111 Cost., il "giusto processo" non potendo essere limitato alla garanzia di difesa dell'imputato, ma imponendo anche ai soggetti pubblici il dovere di svolgere i rispettivi compiti istituzionali ai fini dell'esercizio e della tutela di diritti fondamentali.

Evidenziavano che, per oltre 25 anni, avevano tentato, con ogni mezzo, di ottenere dati e informazioni ai fini dell'accertamento delle cause della scomparsa del loro congiunto e la loro esistenza era stata improntata a questa ricerca, come dimostrato dalla mole di informazioni reperite; che peraltro l'intera vicenda era stata caratterizzata a livello investigativo da ritardi, sottovalutazioni, omissioni su elementi estremamente importanti impedendo di giungere all'accertamento dell'accaduto e delle relative responsabilità. Sottolineavano che le condotte che avevano comportato violazione del loro diritto alla verità e alla giustizia, dolose o colpose che fossero, erano da attribuire sia al Ministero della Giustizia che al Ministero della Difesa; che, in particolare, alla polizia giudiziaria e ai magistrati che ne coordinavano l'attività era imputabile una gestione inappropriata delle indagini nella prima e più delicata fase delle stesse, la storia giudiziaria insegnando che proprio il momento iniziale delle indagini è quello decisivo per la raccolta delle prove e la individuazione delle cause, dei moventi e dei responsabili di un delitto, e l'aver seguito una pista diversa da quella da percorrere (l'allontanamento volontario piuttosto che il sequestro) aveva reso difficoltosa, e impossibile nel prosieguo la ricostruzione della vicenda; che al Ministero della Difesa e alla sua responsabilità



facevano capo i comportamenti tenuti dai Carabinieri nonché dai funzionari e addetti della Marina Militare che avevano precluso l'esatta e completa informazione in ordine alla pregressa esperienza militare di Davide Cervia, essendo stati reticenti, avendo fornito documentazione relativa alla sua carriera non corrispondente al vero e non avendo prestato la necessaria, tempestiva collaborazione; che, per quanto riguardava il Ministero della Giustizia, era da considerare anche la carenza di risorse e di personale presso l'autorità giudiziaria competente, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, dal Procuratore rilevata quale causa dello stallo delle indagini, inefficienza che, insieme con la negligenza e superficialità dei magistrati, aveva pregiudicato il buon esito delle indagini; che lo sconcertante scenario di ritardi, fraintendimenti e colpevoli omissioni ascrivibili ad entrambi i Ministeri era stato il provvedimento con cui la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma - che non a caso aveva avocato a sé il procedimento gestito con incuria - aveva archiviato il caso anche in conseguenza del lungo periodo di tempo trascorso.

Precisavano gli attori, nell'atto di citazione, che *"allo stato attuale delle conoscenze.. ciò che si prospetta e si intende far valere in questa sede non è la responsabilità per un pur grave delitto compiuto nel territorio nazionale - quasi che allo Stato si volesse imputare ogni delitto rimasto impunito - quanto, piuttosto, la responsabilità civile per la serie di ostacoli indebitamente frapposti dalle Amministrazioni convenute.."*

Rilevavano che la responsabilità della PA è responsabilità diretta; che l'interesse e il diritto all'accertamento della verità e alla connessa responsabile azione e collaborazione da parte della Pubblica Amministrazione rappresenta un bene costituzionalmente protetto, e quindi rientrante nel novero dei danni risarcibili in caso di sua compromissione; che le condotte da attribuire quantomeno a negligenza o imperizia, erano state concause dei danni subiti dagli attori, direttamente collegati non solo alla scomparsa del loro congiunto ma alla continua sofferenza materiale e morale derivante da una lunga, deludente attesa di elementi e risultati utili a individuare le ragioni della scomparsa; che il pregiudizio derivato dalla situazione di incertezza in una vicenda così grave e delicata esorbitava ogni livello di tollerabilità e aveva caratterizzato l'intera esistenza dei familiari di Davide Cervia; che il disinteresse delle istituzioni aveva connotato il modo in cui essi avevano vissuto la perdita senza addivenire ad alcuna verità, anche parziale, che consentisse loro di elaborare quel dolore; che la valutazione della consistenza del danno subito e la sua quantificazione non poteva che avvenire in base ad una valutazione equitativa da parte del Giudice civile.

Chiedevano che si svolgesse un'istruttoria con le garanzie del contraddittorio e della difesa, precisando che dal 1990, e per oltre venti anni, le carte e le documentazioni raccolte non erano state esaminate da un Giudice alla presenza dei Difensori, e non erano state escusse, quali testimoni, tutte le persone coinvolte in una storia così tragica.

Tutto ciò premesso, gli attori hanno chiesto che il Tribunale dichiari i Ministeri convenuti responsabili in solido dei danni patrimoniali e non patrimoniali da essi

sofferti in conseguenza delle condotte illecite esposte; con condanna dei Ministeri al risarcimento dei danni in ragione di euro 1.000.000,00 con riguardo a Marisa Gentile e di euro 2.000.000,00 con riguardo a ciascuno dei figli, o delle diverse somme ritenute dal Tribunale di giustizia.

2. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con l'Avvocatura Generale dello Stato, il Ministero della Giustizia e il Ministero della Difesa, contestando il fondamento di quanto ex adverso dedotto. Deducevano che, a distanza di oltre ventidue anni dall'evento, ancora nessuna certezza si poteva avere di quanto effettivamente occorso a Davide Cervia; che non poteva dirsi che attività riferibili alle parti convenute fossero state errate o lacunose o foriere di danni solo perché difformi dall'ipotesi ricostruttiva della vicenda negli anni privilegiata dagli attori; che le indagini penali volte all'accertamento dei fatti non erano sindacabili in sede giurisdizionale con le modalità e nei termini pretesi dagli attori e nei confronti dei Ministeri; che, in ogni caso, i comportamenti posti in essere dagli inquirenti si erano caratterizzati per scrupolo e diligenza, con la collaborazione delle amministrazioni coinvolte; che non era stato posto in essere alcun fatto illecito doloso o colposo riferibile alle stesse; che, peraltro, mancava ogni nesso di causalità tra i comportamenti dedotti e i presunti danni - ed anzi, era stato ravvisato dagli inquirenti un concorso nella relativa causazione da parte degli attori - e comunque mancava la prova dell'esistenza dei danni richiesti.

L'Avvocatura dello Stato richiamava il contenuto del fascicolo, che depositava, della Legione Carabinieri Lazio - Compagnia di Velletri, e la ricostruzione dell'intera vicenda giudiziaria contenuta nella requisitoria del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma con cui era stata chiesta l'archiviazione, che pure depositava.

Deduceva, altresì, che le attività degli inquirenti andavano valutate collocandole nel momento in cui erano avvenute; che i familiari avevano investito formalmente della scomparsa l'autorità di polizia il 13 settembre, dichiarando di non aver ricevuto in precedenza alcun tipo di minaccia o intimidazione, né rappresentando elementi tali da farne ipotizzare il rapimento; che, diversamente da quanto sostenuto dagli attori, lo stesso 13 settembre erano state diramate alla questura di Roma le richieste di ricerca dello scomparso e della sua autovettura; che il 15 settembre era stata effettuata un'ulteriore diramazione delle ricerche ai comandi dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato ed era stata inoltrata una richiesta di accertamenti alla stazione dei carabinieri di Sanremo, comune di nascita e residenza della famiglia Cervia, e il giorno 16 settembre erano state trasmesse le schede CED, centro elaborazione dati, alla questura di Roma, ufficio Cot - Centro operativo territoriale, di ricerca di persona e di segnalazione di autoveicolo e targa; che il 17 settembre era stata formalizzata l'integrazione della denuncia di scomparsa presentata da Marisa Gentile; che il 22 settembre era stata richiesta al Comando dei Carabinieri di Imperia una serie di controlli presso la Capitaneria di Porto; che, pertanto, già da ciò appariva evidente, in considerazione delle attività normalmente svolte in casi simili e il meno avanzato equipaggiamento tecnologico di cui erano all'epoca dotate le autorità di

polizia giudiziaria, come l'operato dei Carabinieri di Velletri, coordinato dalla Procura, fosse stato scrupoloso e come le indagini fossero state svolte con diligenza fin dai primi momenti successivi alla denuncia; che l'unico elemento riferito nell'immediatezza dai familiari riguardava la presenza di persone ignote nei pressi della loro proprietà, nei giorni precedenti la scomparsa del Cervia; che i carabinieri avevano approfondito la questione, riscontrando che in quel periodo era stato effettuato un rilevamento agronomico nel comune di Velletri da parte della Ecoplanning srl, come poi definitivamente confermato dalle indagini svolte, dopo l'avocazione, dalla Procura Generale; che, inoltre, il 10 ottobre era stata formalizzata l'integrazione della denuncia di Marisa Gentile, sentita per la terza volta, con le spontanee dichiarazioni rilasciate da Adele Nottolini, madre di Marisa Gentile; che il giorno 20 novembre era stato redatto verbale di Sit rese da Michelina Lorenzi, madre di Davide Cervia; che la Gentile aveva preferito rivolgere alla stampa il timore che il marito fosse stato rapito; che, venuti al corrente di tale spunto investigativo, i carabinieri avevano convocato la Gentile e avevano sentito altre persone, Giuseppe Gentile, fratello di Marisa Gentile, la titolare della Enertecnel Sud srl, e il presidente della Ecoplanning, nonché inoltrato richieste di informative anche alla Marina Militare ed effettuata una segnalazione "alfa 40", tramite la quale si mettevano al corrente della nuova pista le superiori autorità competenti, il Ministero dell'Interno, la Prefettura, la Questura e i Comandi dell'Arma.

L'Avvocatura dello Stato aggiungeva che con riguardo alla situazione familiare di Davide Cervia era emersa, dalle testimonianze, una situazione difficile, anche in ragione delle incomprensioni tra Marisa Gentile e la famiglia d'origine del Cervia, con la conseguenza di non poter scartare la tesi dell'allontanamento volontario; che, una volta avvocato il procedimento dalla Procura Generale di Roma, erano state svolte ulteriori indagini in ogni direzione, come riferito nella richiesta di archiviazione; che non si comprendeva il convincimento di un (non identificato) collega del Cervia in merito alle ragioni della sparizione, collegate alla sua attività presso la Marina Militare e comunque tale linea investigativa non era stata trascurata; che tra l'altro in senso difforme si erano pronunciati altri testimoni, e alla medesima conclusione era giunto il gruppo di lavoro presso il SISMI che aveva riferito essere prassi dei Paesi stranieri interessati a determinate professionalità quella di offrire lavori adeguatamente remunerati, piuttosto che sequestrare persone delle quali sarebbe stato difficile assicurarsi la collaborazione; che il ruolo del Sios e, più in generale, dei Servizi, si era incentrato nella raccolta di informazioni sul presupposto che potesse esistere un collegamento tra la sparizione del Cervia e la sua pregressa attività ma i risultati degli accertamenti avevano fatto concludere nel senso dell'infondatezza della tesi; che le iniziali reticenze rispetto alla consegna del foglio matricolare integrale del Cervia erano state oggetto di procedimento penale all'esito del quale l'unico imputato era stato assolto; che quanto riportato dai testimoni oculari del rapimento, dichiaratisi tali solo diverso tempo dopo l'evento, e solo in seguito alla ampia diffusione tramite i mezzi di informazione della notizia della scomparsa del Cervia, non era stato affatto trascurato; che la ipotizzata presenza del Cervia su un volo Air



France era stata oggetto di indagini, a prescindere dalla scarsa credibilità della circostanza che il Cervia, scomparso da mesi, potesse viaggiare con i propri documenti, e non era stato possibile accertare l'identità della persona, forse un cittadino corso dipendente del Ministero della Difesa francese; che, quanto al ritrovamento dell'auto del Cervia, l'intervento degli artificieri sul posto era stato volto, in via principale, a tutelare l'incolumità pubblica causando forse un *vulnus* alle indagini, non più grave, comunque, di quello derivato dalla non acquisizione alle indagini di una rubrica del Cervia, trovata sulla vettura e consegnata alla famiglia; che la credibilità della cd. "pista libica" appariva dubbia e indimostrata.

Eccepiva - comunque - e innanzi tutto la prescrizione dell'azionamento diritto risarcitorio, essendo decorso dall'evento il termine di cinque anni collegato all'illecito derivante da responsabilità extracontrattuale ed essendo decorso anche il termine ordinario di dieci anni, ove in ipotesi applicabile, i fatti denunciati dagli attori essendosi verificati nel 1990, dunque 22 anni prima dell'instaurazione del presente giudizio civile.

Rilevava che la pretesa attorea nei confronti del Ministero della Giustizia e nei confronti del Ministero della Difesa si fondava su una asserita inerzia e negligenza dei carabinieri e dei magistrati titolari delle indagini, con ciò contestando lo svolgimento di attività rientranti nel novero della funzione giurisdizionale; che le scelte operate dal pubblico ministero - che dirige le attività di polizia giudiziaria - al di fuori del rimedio di cui alla legge n.117/1988 non erano sindacabili e, pertanto, la pretesa risarcitoria avrebbe dovuto essere semmai esercitata con diversa azione, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle forme e nei termini ivi previsti e innanzi al Tribunale di Perugia competente territorialmente, con conseguente inammissibilità delle domande ovvero incompetenza del Giudice adito; che, in ogni caso, non sussistevano gli elementi su cui fondare l'asserita civile responsabilità; che l'aver privilegiato la pista della sparizione volontaria piuttosto che quella del rapimento appariva inizialmente l'ipotesi più ragionevole, e il mancato accertamento, ad oggi - nell'ambito di un processo penale, mai celebrato - di cosa fosse realmente accaduto, rendeva ogni ipotesi investigativa altrettanto valida.

Rilevava che la ulteriore pretesa attorea nei confronti del Ministero della Difesa per non collaborazione e omissione di informazioni era infondata in quanto sfornita di prova; che se alcune reticenze e fatti omissivi potevano essersi verificati in una prima fase delle indagini, gli stessi conseguivano alla natura delle attività svolte in Marina dal Cervia, non erano da considerare rilevanti ed erano stati successivamente emendati; che i dedotti comportamenti non erano comunque caratterizzati da dolo o colpa e, ove costituenti reato, non riferibili all'Amministrazione, in quanto contrari ai suoi fini.

Rilevava, con riguardo alla ulteriore pretesa nei confronti del Ministero della Giustizia, asserito responsabile di non aver posto la Procura della Repubblica di Velletri in grado di operare efficacemente, che la pretesa era priva di fondamento, generica e, in ogni caso, mancante di dimostrazione circa qualsivoglia azione o omissione dolosamente o colposamente posta in essere e preordinata a generare

disservizi nella specifica struttura costituita dalla Procura della Repubblica di Velletri.

Rilevava, con riguardo al vantato diritto all'accertamento della verità, che un siffatto diritto non trovava riconoscimento normativo almeno nei termini prospettati, di assoluta genericità e indeterminatezza; che la vicenda relativa alla "strage di Ustica" era fattispecie diversa e diverso era l'oggetto del relativo giudizio civile, essendo già rimasta accertata la causa del disastro aereo; che i danni nella misura pretesa non erano sostenuti da elementi di prova, considerato che nel giudizio civile l'istante deve sempre provare i fatti che asserisce e il Giudice civile non può espletare attività istruttoria d'ufficio e si deve attenere, per fondare le sue valutazioni, agli elementi forniti dalle parti.

Chiedeva - pertanto - che il Tribunale dichiarasse, in via pregiudiziale, la propria incompetenza su tutte o parte delle domande proposte, competente essendo il Tribunale di Perugia ovvero dichiarasse la inammissibilità totale o parziale delle domande stesse; dichiarasse il difetto di legittimazione passiva dei convenuti Ministeri e dichiarasse, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati. Nel merito, rigettasse comunque tutte le domande attrici in quanto infondate; in via ulteriormente gradata, e salvo gravame, liquidasse il danno in misura ridotta, sussistendo il concorso degli attori nella relativa causazione, con integrale compensazione delle spese del giudizio.

3. Il Giudice assegnatario della causa, in esito all'udienza di prima comparizione del 7/12/2012, concedeva i termini richiesti dalle parti attrici e dalle parti convenute per il deposito delle memorie ex art. 183, 6 co. cpc. Le parti attrici producevano documenti ulteriori e chiedevano l'ammissione di prove testimoniali.

Le parti venivano dal Giudice invitate a precisare le conclusioni ex art. 187 cpc per deliberare innanzi tutto in ordine alle eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura dello Stato, in particolare l'eccezione di prescrizione.

All'udienza dell' 11/6/2015 venivano depositati dagli attori ulteriori documenti.

In esito al trasferimento del Giudice che trattava il processo, la causa assegnata a questo Giudice con provvedimento del 13/11/2015 veniva rimessa sul ruolo per l'udienza del 17/12/2015.

Il processo è pertanto proseguito innanzi a questo Giudice a far data dal 17 dicembre 2015. In tale udienza le parti attrici rilevavano di avere interesse all'accertamento delle responsabilità dei Ministeri per le descritte condotte illecite ma non alla liquidazione dei danni subiti sicchè chiedevano la condanna dei Ministeri al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della cifra simbolica di 1 euro e insistevano nell'ammissione dei mezzi di prova, in particolare nell'escussione dei testimoni indicati.

L'Avvocatura dello Stato eccepiva la irrilevanza e la inammissibilità di tali prove testimoniali ma, pur non rinunciando all'eccezione di prescrizione, non si opponeva all'eventuale prosieguo dell'istruttoria.

Il Giudice ammetteva la prova per testi richiesta dagli attori e fissava l'udienza del 3/3/2016 per l'inizio della relativa assunzione, calendarizzando le successive udienze.

Con memoria del 26 febbraio 2016 gli attori chiedevano che, stante la complessità della vicenda, in sede di escussione dei testi venisse autorizzata attività di fonoregistrazione delle deposizioni testimoniali, con utilizzo di apposita strumentazione tecnica.

L'Avvocatura dello Stato ritirava le obiezioni in precedenza formulate al riguardo e si rimetteva alle valutazioni del Giudice.

La fonoregistrazione delle udienze non è prevista, né praticata nel processo civile (a differenza da quello penale) e, pertanto, necessitava anche di nulla osta da parte del Presidente del Tribunale.

L'istanza veniva, pertanto, trasmessa al Presidente del Tribunale che rilasciava la sua autorizzazione specificando che il relativo onere economico (ossia le spese per l'attività tecnica di fonoregistrazione) non poteva che ricadere sulle parti del processo, quale ausilio tecnico, in base alle regole processuali disciplinanti analoghe attività nel processo civile.

Le parti attrici chiedevano farsi luogo alla fonoregistrazione nei termini indicati.

L'Avvocatura dello Stato non si opponeva.

L'Avvocatura dello Stato chiedeva al Giudice di ordinare l'esibizione ex art. 210 cpc di ogni documentazione contenuta nel fascicolo d'ufficio del procedimento penale svoltosi presso la Procura Generale. Gli attori si opponevano.

Il Giudice non accoglieva l'istanza in quanto eccessivamente generica e fissava le udienze per l'escussione dei testimoni nell'arco dell'intero anno 2016.

Espletata l'istruttoria testimoniale, l'Avvocatura dello Stato dichiarava che avrebbe rinunciato all'eccezione di prescrizione ma chiedeva alle parti attrici di rinunciare ad instaurare, in futuro, altri procedimenti giudiziari nei confronti delle convenute Amministrazioni della Giustizia e della Difesa.

Gli attori vi rinunciavano e l'Avvocatura dello Stato rinunciava all'eccezione di prescrizione.

Acquisita agli atti la documentazione rispettivamente prodotta dalle parti, espletata l'istruttoria testimoniale, dopo la discussione orale pure richiesta da parte dei procuratori delle parti, la causa veniva riservata per la decisione, con concessione dei richiesti termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In seguito al trasferimento, nelle more intervenuto, di questo Giudice presso altro Ufficio Giudiziario, veniva emesso dal presidente della Corte d'Appello di Roma, su richiesta del presidente del Tribunale di Roma, il necessario provvedimento di applicazione in atti, in esito al quale questo Giudice depositava la sentenza.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le domande proposte dagli attori Marisa Gentile, Daniele Cervia ed Erika Cervia sono intese all'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, del Ministero della Giustizia e del Ministero della Difesa, per condotte che - nella prospettazione degli attori - avrebbero impedito, ostacolato o, comunque, condizionato la ricerca delle cause della scomparsa di Davide Cervia e il regolare svolgimento dell'indagine giudiziaria penale.

Ai fini della decisione delle domande devono essere vagliate le posizioni di diritto soggettivo, nonché le condotte, con riguardo, rispettivamente, al Ministero della Giustizia e al Ministero della Difesa, che gli attori ritengono illecite, e le relative conseguenze dannose.

A tale riguardo, gli attori, nel corso del giudizio, hanno ritenuto di non più chiedere al Tribunale la liquidazione dei danni subiti, limitando la richiesta di risarcimento all'importo simbolico di 1 euro.

Deve affermarsi la titolarità, in capo agli attori, del diritto a chiedere e ad ottenere - dai soggetti che le detenevano - ogni notizia e ogni informazione relativa al proprio congiunto, Davide Cervia, al fine della individuazione delle ragioni della sua scomparsa.

Tale diritto è ravvisabile *ex se*, appartiene alla sfera dei diritti personalissimi cui fa riferimento la Costituzione, all'art.2, ed è contenuto nell' art. 21 della Carta Costituzionale. E' dunque una situazione soggettiva di rango costituzionale, funzionale all'effettiva attuazione della piena e libera estrinsecazione della personalità dell'individuo.

Va configurato come diritto di acquisire, senza ostacoli illegittimamente posti, informazioni e conoscenze ritenute utili o necessarie, sia in sé, sia quali precondizione per l'esercizio di altri diritti fondamentali. In questo senso è strumentale rispetto a quanto prospettato dagli attori.

Ogni attività, fatto o comportamento che, senza un'adeguata giustificazione che trovi fondamento in altri principi costituzionali, impedisca, limiti, o condizioni l'acquisizione di informazioni siffatte, lede, conseguentemente, quel diritto.

Sotto altro profilo, al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale sono dedicate le prescrizioni dell' art. 97 della Costituzione (che enuncia i principi di efficienza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione) e dell'art. 111 della Costituzione (che contiene regole e principi attuativi del "giusto processo"), pure dagli attori poste a sostegno del vantato diritto alla verità e alla

giustizia, anche mediante richiamo a quanto affermato nella richiamata sentenza del Tribunale di Palermo del 21/9/2011, n.4067.

A prescindere dalla ricostruzione teorica di un astratto e generale "diritto alla verità e alla giustizia", e delle situazioni che ne possono, in via generale, originare l'azionabilità, nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale, gli attori, come si è accennato, denunciano una serie di condotte, di tipo commissivo e omissivo, riferibili e imputabili, nella loro ricostruzione, alle Amministrazioni convenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., regola generale secondo cui chi ha commesso, con colpa o dolo, un fatto che arrechi un danno ingiusto ad altri, ha l'obbligo di risarcirlo.

In particolare, con riguardo all'indagine giudiziaria culminata nell'archiviazione del procedimento penale e alla dedotta responsabilità del Ministero della Giustizia e del Ministero della Difesa, gli attori espongono una serie di condotte, quantomeno colpose, di chi quell'indagine condusse, e coordinò, e l'inefficienza dell'organizzazione amministrativa con riguardo all'Ufficio giudiziario precedente.

Per quanto concerne la ulteriore prospettata responsabilità del Ministero della Difesa, le condotte ad esso riferite avrebbero leso il diritto all'informazione veritiera e completa su Davide Cervia, nell'immediatezza dell'evento, con riguardo al periodo in cui era arruolato nella Marina Militare Italiana, e alla necessaria collaborazione anche ai fini dell'indagine giudiziaria penale.

2. L'Avvocatura dello Stato, come si è accennato, nel corso del giudizio ha espressamente rinunciato all'eccezione di prescrizione delle pretese azionate dagli attori, previamente sollevata con la comparsa di costituzione.

Tale eccezione preliminare, pertanto, non deve essere più dal Tribunale valutata e decisa, e si può procedere all'esame del merito della controversia.

3. La scomparsa di Davide Cervia - nato a Sanremo il 21/11/1959, coniugato, con due figli, dipendente presso la Ditta Enertecnel Sud di Ariccia - avvenuta il 12 settembre 1990, nel tratto di strada tra il luogo di lavoro e la sua abitazione in Velletri, Contrada Colle dei Marmi, ha formato oggetto di una lunga indagine penale, con attività di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri e - in seguito all'avocazione, su istanza dell'attrice Marisa Gentile - dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma.

L'attività di indagine è culminata non nell'esercizio dell'azione penale ma in una richiesta di archiviazione da parte del Procuratore Generale, accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma.

In particolare, dal decreto di avocazione n.2/98 ex art. 412 c.p.p., prodotto dalle parti, risulta che, in accoglimento dell'istanza presentata dal difensore di Marisa Gentile in data 12/5/1998, l'Avvocato Generale, *"letta la nota del procuratore della Repubblica di Velletri del 25.5.98 che ha comunicato una sostanziale inerzia delle indagini dovuta a carenza di organico"*, e constatato che a distanza di otto anni dall'evento non era stata esercitata l'azione penale, né richiesta l'archiviazione, ha disposto l'avocazione del procedimento.



L'atto finale dell'attività investigativa svolta dalla Procura Generale, rubricato quale "*procedimento penale nr. 2/98 R.G.P.G. - Sequestro di persona in danno di Davide Cervia*", nella valutazione circa le cause della scomparsa di Davide Cervia ha conclusivamente richiamato una serie di elementi che "*escludono una scomparsa volontaria da parte dello stesso*" e, di contro, ha indicato elementi a sostegno della "*formulazione della ipotesi criminosa p.p. dall'articolo 605,110 c.p. perché in concorso tra loro privavano, con violenza e minaccia, Cervia Davide della libertà personale*".

Tuttavia, "*essendo rimaste ignote le persone del reato*", il Procuratore Generale ha formulato richiesta di decreto di archiviazione che il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso in data 5/4/2000, ritenendo espletata ogni necessaria attività di indagine (doc. 22, requisitoria del P.G. del 3/11/1999).

Gli elementi contrari alla tesi dell'allontanamento volontario, in esito all'indagine penale e richiamati nella requisitoria del Procuratore Generale, risultano in sintesi costituiti dalla personalità di Davide Cervia, e dall'assenza di una volontà di fuga come risultante dal suo carattere, dal profondo legame con la moglie e con i suoi bambini e dal suo comportamento nei mesi e nei giorni precedenti la scomparsa, riferiti anche dal teste Roberto Fratarcangeli, collega di lavoro di Davide Cervia, e dal teste Alberto Gentile.

Di contro, le dichiarazioni dei due testimoni oculari - che in sede di sommarie informazioni testimoniali avevano riferito sequenze relative all'immediatezza e a momenti successivi alla scomparsa del Cervia, "*oggettivamente riferibili ad un rapimento*" (doc. 46 e 48, all. memoria ex art. 183 cpc, verbali 2/12/1990 e 6/2/1991 di s.i.t.) - sono state poste dalla Procura Generale a sostegno della ipotizzata sussistenza del reato di sequestro di persona: l'uno "*sentì le urla di invocazione di aiuto da parte del Cervia*", e l'altro "*vide due macchine in fuga nella circostanza di tempo e di luogo della scomparsa, una delle quali individuata nell'auto del Cervia*" (così la requisitoria del P.G., pag. 74).

Che la scomparsa possa essere stata determinata da una volontà diversa da quella di Davide Cervia, sottratto alla moglie, ai figli, alla sua famiglia, al suo ambiente di vita e di lavoro, peraltro a motivo delle competenze professionali e tecnico-militari acquisite nel periodo in cui era arruolato nella Marina Militare Italiana è ciò che gli attori da sempre sostengono, come dedotto nell'atto introduttivo, attraverso il riferimento a elementi relativi al periodo precedente e a quello immediatamente successivo alla scomparsa, all'epoca in cui è avvenuta la scomparsa, in prossimità dello scoppio della "cd. guerra del Golfo", a elementi emersi in vari contesti, alle lettere anonime ricevute (v. supra, atto di citazione, memorie ex art. 183 cpc e allegate produzioni documentali).

La vicenda relativa alla scomparsa di Davide Cervia è stata oggetto anche di interrogazioni parlamentari (v. copie dei resoconti stenografici prodotti in giudizio) e di una proposta di legge ad iniziativa di alcuni deputati presentata alla Camera dei Deputati il 14 dicembre 1992, intesa alla istituzione di una Commissione Parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Davide Cervia, "*in connessione a*

*traffici di armi e di materiale elettronico dall'Italia verso i paesi del medio-oriente"* (doc. 16 allegato all'atto di citazione).

Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che della vicenda si è occupato anche il Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare:

- in un appunto SISMI agli atti del procedimento penale, prodotto dagli attori (doc. 22, all. memoria art. 183 cpc) si richiama *"la valutazione della I Divisione sulla credibilità dell'ipotesi del rapimento Cervia ad opera di società ed organizzazioni straniere per interessi commerciali – militari legati alla sua competenza professionale"*;

- in un appunto del 14/10/1992 della 9° Sezione SISMI agli atti del procedimento penale e prodotto dagli attori si legge : *"l'epoca della scomparsa – guerra del Golfo – e i trascorsi nella Marina Militare quale tecnico elettronico inducono ad ipotizzare che al Cervia possano essersi interessate imprecisate organizzazioni e società probabilmente mediorientali (iraniane e/o irachene) e/o nordafricane (libiche)"*; *..“non sarebbero però da escludere anche i servizi informativi di tali aree, quantunque in merito non si disponga di concreti riscontri. Il Cervia infatti durante la permanenza nella Marina Militare aveva effettuato corsi su apparecchiature di guerra elettronica ed era stato imbarcato su una nave della classe Maestrone, quale addetto al computer della C.O.C. Centrale Operativa di Combattimento"* (doc. 23);

- nell'ultima informativa SISMI agli atti del procedimento penale, pure prodotta dagli attori, del 12/8/1996, e dalla allegata relazione recante *"Sintesi della ricerca informativa sviluppata dal SISMI in ordine alla scomparsa di Davide Cervia"*, si legge che *"Allo stato, la ricerca informativa ha acquisito solo dati riferibili ad ipotesi di un possibile interesse di Stati Esteri verso il connazionale, ma nessun concreto elemento a sostegno delle stesse"* (doc. 25, e v. anche doc. 38).

L'atto finale dell'indagine giudiziaria penale è giunto, nel 1999, alle conclusioni del Procuratore Generale innanzi richiamate, con l'esclusione della ipotesi di un allontanamento volontario da parte di Davide Cervia e con l'affermazione dell'ipotesi del sequestro. Essendo rimasti ignoti gli autori dell'ipotizzato reato di sequestro di persona, è stata chiesta, e accolta, l'archiviazione del procedimento.

E ciò in base ad una complessa istruttoria (nella requisitoria sono indicate le attività espletate su vari fronti e piste investigative, i testimoni escussi, le acquisizioni documentali: v. doc.22).

4. Il presente giudizio civile ha esclusivamente l'oggetto e le finalità di cui si è detto in premessa.

Con riguardo alle domande nei confronti del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, gli attori hanno innanzi tutto allegato la requisitoria del Procuratore Generale nella parte in cui fa riferimento al *"notevolissimo lasso di tempo trascorso dall'accadimento, in una con l'evanescenza di alcune piste investigative che non furono approfondite nell'immanenza dei fatti"*, e la sentenza del Tribunale Penale di Civitavecchia del 14/9/2001, n. 536 (di assoluzione di Marisa Gentile, Laura Rosati e Gianluca Cicinelli dal reato di diffamazione per la pubblicazione del libro *"Un Mistero di Stato- Inchiesta sul rapimento di Davide Cervia tecnico di guerre*

*elettroniche*”, perché il fatto non costituisce reato), nella quale si rileva *“un mancato approfondimento di piste investigative nell'imminenza dei fatti”* e *“un'attività investigativa caratterizzata da numerose lacune e superficialità”* (doc. 24).

A fondamento delle domande - volte all'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. del Ministero della Giustizia - gli attori hanno quindi inteso porre *“una serie di omissioni, negligenze, false piste, dell'intero comparto dell'Amministrazione della Giustizia ..in tutte le articolazioni, dalla delega delle indagini, all'avocazione per inadeguatezza ed insufficienza dell'attività giudiziaria svolta”*, essendo *“complessivamente mancato un costante e coordinato monitoraggio dei vari episodi, pur emersi nel frammentato corso delle indagini, inizialmente e per una lunghissima fase indirizzato verso la pista dell'allontanamento volontario, benché ne mancasse, fin dal primo momento, qualunque fondamento”* (così l'atto di citazione).

In particolare hanno dedotto: che il magistrato che ha condotto le indagini avrebbe convocato Marisa Gentile solo dopo sei mesi dalla scomparsa del marito; che le valutazioni del Procuratore di Velletri circa l'infondatezza delle doglianze della signora Cervia sarebbero state contrastanti con gli elementi sino ad allora acquisiti; che l'ambigua vicenda relativa al ruolo del teste, sedicente amico di Davide Cervia (che, invece, non aveva mai conosciuto) in possesso di informazioni circa la famiglia Cervia, e alle ragioni che lo avevano indotto a false dichiarazioni, poi ritrattate, non sarebbe stata approfondita dagli inquirenti; che la denuncia del 1/4/92 di Marisa Gentile avente ad oggetto attività di pedinamento cui era stata sottoposta davanti alla scuola elementare frequentata dai figli non avrebbe avuto seguito investigativo; che il teste Fratarcangeli sarebbe stato sentito solo dopo mesi dalla scomparsa del Cervia; che la tesi dell'allontanamento volontario sarebbe stata per molto tempo l'unica seguita, nonostante le deposizioni dei testimoni oculari; che la vicenda Ecoplanning e la presenza di sedicenti soggetti rilevatori nei pressi dell'abitazione dei Cervia nei giorni precedenti la scomparsa di Davide Cervia non sarebbe stata approfondita; che anche la *“vicenda Air France”*, riferita dal teste Gianluca Cecinelli non avrebbe formato oggetto di approfondimento da parte degli inquirenti; che la lista completa degli esperti in GE non sarebbe stata chiesta, né acquisita da parte della Procura; che non sarebbe stata approfondita dagli inquirenti la vicenda relativa al sottufficiale della Marina Militare imbarcato sulla nave Maestrale e citato nell'informativa del SISMI del 12.8.1996; così come non sarebbe stata approfondita la circostanza del ritrovamento dell'auto attraverso un anonimo testimone, né l'esplosione del portellone posteriore della macchina da parte degli artificieri della Digos; che la querela presentata da Alberto Gentile relativa a molestie telefoniche e la denuncia di Marisa Gentile circa l'esplosione avvenuta presso la loro casa di abitazione non sarebbero state oggetto di alcun approfondimento investigativo; né lo sarebbero stati gli ulteriori fatti e accadimenti riportati nell'atto di citazione.

Secondo gli attori, tali condotte, riferite, e riferibili, ai Magistrati e ai Carabinieri che si occuparono della vicenda, sarebbero dimostrative del grave ritardo nelle indagini, della mancanza di impulso al loro corretto svolgimento, dell'inerzia e negligenza degli inquirenti nella relativa conduzione, e pertanto avrebbero precluso

il buon esito delle ricerche e l'accertamento di cause e responsabilità circa la scomparsa del loro congiunto. Ciò sarebbe imputabile, secondo la prospettazione attorea, anche al MINISTERO DELLA DIFESA da cui dipende l'Arma dei Carabinieri.

L'Avvocatura dello Stato ha contestato tali affermazioni, deducendo accuratezza e scrupolo dell'attività investigativa e giudiziaria svolta, anche mediante richiamo alla documentazione contenuta nel fascicolo della Legione Carabinieri Lazio - Compagnia di Velletri.

In via preliminare, comunque, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'applicazione della Legge 13 aprile 1998, n. 117 alle questioni e ai fatti oggetto delle pretese attrici, queste essendo azionabili, in via esclusiva, mediante il diverso procedimento processuale, e innanzi al Tribunale di Perugia, quale Giudice territorialmente competente, secondo le prescrizioni in quella normativa contenute.

L'eccezione è fondata.

La Legge n. 117 del 1998, e successive modificazioni, quale disciplina speciale rispetto alla generale regola espressa dall'art. 2043 c.c., contempla la responsabilità civile risarcitoria di chi non abbia correttamente e legittimamente esercitato la funzione giurisdizionale (l'art. 1 prevede il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati con riguardo a *“tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria”*), anche in relazione alla direzione e coordinamento di attività di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 109 Cost. e degli artt. 55 e 56 c.p.p. (secondo cui *“le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria”*).

Lo svolgimento, la conduzione e il coordinamento delle indagini - oggetto delle specifiche condotte prospettate dagli attori, riferite a soggetti individuati o individuabili - attengono, all'evidenza, a funzione giurisdizionale che rientra nell'ambito di applicazione della citata L.n.117/1998.

Tale normativa prevede espressamente che legittimato passivo rispetto alla domanda di responsabilità e di condanna al risarcimento dei danni è esclusivamente lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri - non già il Ministero della Giustizia, né il Ministero della Difesa - prevede un tipizzato procedimento processuale, con termini temporali e condizioni per la proposizione della domanda. Indica, inoltre, il Tribunale competente per territorio, da determinarsi ai sensi dell'art. 11 c.p.p. e dell'art. 1 disp. att. c.p.p.

In base a tutti tali assorbenti rilievi, le domande in questione, proposte dagli attori nei confronti del Ministero della Giustizia e del Ministero della Difesa, devono essere dichiarate inammissibili.

La prospettata *“carenza di organico e di risorse”* dell'Ufficio giudiziario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, altresì posta, nella citazione introduttiva, a sostegno della domanda di accertamento di responsabilità ex art. 2043

c.c. del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - in relazione al compito istituzionale di organizzazione dell'Amministrazione giudiziaria mediante predisposizione di adeguati mezzi e risorse - costituisce deduzione, come anche eccepito dall'Avvocatura dello Stato, del tutto generica, rimasta priva, nel corso del giudizio, di specifiche allegazioni.

Quanto dedotto dagli attori non è idoneo e concludente per la dimostrazione né della illiceità di comportamenti riferibili, al riguardo, al Ministero della Giustizia, né di un'efficienza causale di siffatti comportamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., ai fini di cui si discute.

Ne consegue l'infondatezza di tale pretesa attorea nei confronti del Ministero della Giustizia, con conseguente rigetto della stessa.

5. A diverse conclusioni deve pervenirsi in ordine all'ulteriore domanda degli attori nei confronti del MINISTERO DELLA DIFESA.

Le condotte poste in essere e provenienti, in particolare, da articolazioni della Marina Militare, ascrivibili a detto Dicastero in forza del principio di cd. immedesimazione organica, si appalesano lesive del diritto, nelle premesse configurato, alla tempestiva, esatta e completa informazione su Davide Cervia, con riguardo al periodo in cui era arruolato nella Marina Militare Italiana, ai fini della ricerca delle ragioni della sua scomparsa.

Gli attori hanno innanzi tutto richiamato le valutazioni del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma nella sua requisitoria concernenti la *"non piena collaborazione all'epoca dei fatti da parte di talune istituzioni"*. E hanno altresì richiamato la sentenza del Tribunale Penale di Civitavecchia 14/9/2001, n. 536 (sentenza di assoluzione di Marisa Gentile, Laura Rosati e Gianluca Cicinelli dal reato di diffamazione ex artt. 110, 595 c.p. per avere in concorso tra di loro redatto e pubblicato un libro dal titolo *"Un Mistero di Stato - Inchiesta sul rapimento di Davide Cervia, tecnico di guerre elettroniche"*: v. doc. 24) che ha rilevato *"mancata collaborazione di alcuni apparati dello Stato..."*, e *"in particolare ... da parte della stessa Marina Militare presso la quale il Cervia aveva prestato servizio reticenza a confermare che lo stesso fosse un soggetto particolarmente qualificato"*.

Gli attori nel presente giudizio hanno specificamente dedotto il mancato tempestivo rilascio del documento matricolare completo e, comunque, di ogni esaustiva informazione circa le cognizioni specialistiche tecnico-militari e le effettive mansioni svolte da Davide Cervia nel periodo in cui era arruolato nella Marina Militare.

Quanto prospettato dagli attori ha trovato adeguato e sufficiente riscontro probatorio, in esito all'espletata istruttoria, documentale e testimoniale

Dall'istruttoria svolta è, innanzi tutto, emerso, in modo chiaro, che Davide Cervia, arruolato volontario nella Marina Militare Italiana, nella quale aveva prestato servizio come Sergente dal 5 febbraio 1978 al 1 gennaio 1984, era un esperto nella condotta e nella manutenzione di sofisticate apparecchiature per la "guerra elettronica" (ELT/ETE/GE), con elevatissimo livello di formazione e preparazione specialistica, livello riservato ad un ristretto numero di militari.

Dalla “Scheda Valutativa per Sottufficiali” compilata al “Termine Ferma Volontaria”, recante i giudizi del Capo Servizio Operazioni, del Capo Reparto Operazioni e del Comandante in II° sulla nave “Maestrale”, emerge l’incarico ricoperto dal Sgt. ELT/ETE/GE Cervia Davide di *“addetto alla condotta e manutenzione apparecchiature GE -Nave Maestrale”* e il particolare profilo dello stesso, *“meritevole di stima e considerazione”*, in possesso di qualità generali, fisiche, morali, e culturali e di preparazione tecnico- professionale *“superiori alla media”*.

Si legge, infatti, nella Scheda Valutativa: *“Sottufficiale che si è messo in evidenza per le ottime qualità generali. Accanto ad una preparazione professionale di rilievo ha acquisito con il tempo una notevole esperienza di bordo, rendendosi elemento fondamentale per la buona condotta e la riparazione delle apparecchiature a lui affidate. Alle doti professionali vanno aggiunte anche quelle di carattere umano che gli hanno permesso di inserirsi facilmente nella vita di bordo venendo apprezzato incondizionatamente da tutti”*. Qualifica finale: *“Superiore alla media”*. Giudizio finale: *“Sott.le che ha ottenuto degli apprezzabili risultati nel proprio servizio in virtù di un’ottima preparazione professionale e che ha saputo inserirsi rapidamente nella vita di bordo per le proprie eccellenti qualità personali”* (doc. 19, all. memoria ex art. 183 cpc; v. anche doc.12 recante altra analoga scheda valutativa).

L’Ammiraglio Michele Saponaro, Capo Servizio Operazioni, e l’Ammiraglio Francesco Loriga incaricato della Gestione del Personale, entrambi imbarcati nel medesimo periodo sulla nave “Maestrale”, sentiti quali testi, nel confermare di aver contribuito alla compilazione della “Scheda Valutativa”, facente parte della cd. documentazione caratteristica, hanno in particolare confermato che Davide Cervia era l’unico Sottufficiale ELT/ETE/GE a bordo della “Maestrale”, sulla quale vi erano apparecchiature *“di fatto per la prima volta imbarcate su una nave della Marina”* per il sistema di “guerra elettronica” (che *“è sistema d’arma”* e *“branca piuttosto delicata che ti consente, diciamo, in periodo bellico, di sopravvivere oppure no”*: teste Loriga), costituite da un intercettatore radar e da ingannatori finalizzati a *“deviare le attenzioni elettromagnetiche di altre navi”*, precisando che *“la guerra elettronica sopra le navi è in grado di svolgere azioni di disturbo elettromagnetico”* (teste Saponaro); che il Cervia era l’unico a svolgere mansioni per tale componente, comprensive della cura e della manutenzione preventiva, dell’identificazione di eventuali avarie, del ripristino dell’efficienza delle apparecchiature, attività dallo stesso in concreto effettuate; che il Cervia aveva evidentemente anche cognizioni operative, avendo frequentato corsi specialistici presso le aziende di produzione di dette apparecchiature; che il Cervia era titolare di NOS, Nulla Osta Sicurezza Nato (*“abilitazione che viene concessa per poter conoscere informazioni riservate di un certo livello”*: teste Loriga), in conseguenza delle sue competenze e dell’attività svolta (*“il Nos segreto Nato è quello che normalmente ha tutto il personale che opera sui sistemi d’arma, quindi sulle artiglierie, sui missili, sui sistemi di direzione del tiro, sulle apparecchiature di guerra elettronica ..insomma sui sistemi che riguardano la funzione bellica della nave”*: teste Loriga).

Davide Cervia dunque - come emerge anche dalla Dichiarazione dello Stato Maggiore della Marina - aveva una *“preparazione di particolare contenuto specialistico”* (doc. 11, all. atto di citazione, doc. 21, all. memoria ex art. 183 cpc). Aveva partecipato presso Mariscuole Taranto al corso biennale per specialisti fino al 31/8/1980. Aveva quindi frequentato dal 6 al 24 luglio 1981 il corso presso la società SMA di Firenze, tenuto dai tecnici della Ditta *“per l’impiego/manutenzione di centraline di sincronizzazione MM/SN- 7102”*, corso definito di *“estrema specializzazione su di un sistema idoneo alla sincronizzazione delle varie frequenze radar attive su navi da guerra”*. Dal 22 febbraio 1982 al 9 aprile 1982 aveva frequentato altro corso presso la società Elettronica di Roma su apparati GE/MM/SLR -4 (intercettatore radar) e MM/SLQ -D (ingannatore radar) che *“abilitava i frequentatori all’uso dei sottosistemi di guerra elettronica installati sulle fregate della classe “Maestrone”*, precisandosi, nella Scheda Valutativa, che il Cervia si era classificato 2° su 11 partecipanti ed era anche ritenuto *“idoneo istruttore”* (doc.12).

Si legge nella Dichiarazione dello Stato Maggiore della Marina : *“In conclusione, al momento in cui lascia la Marina Militare il Sergente Davide Cervia è un Sottufficiale tecnico che, dopo aver completato l’iter iniziale di preparazione di particolare contenuto specialistico, ha maturato un anno e mezzo circa di esperienza pratica a bordo realizzando, nel complesso, una formazione globale di circa cinque anni nelle attività di manutenzione e di riparazione effettuabili a bordo sugli apparati che hanno formato oggetto dei corsi presso l’industria privata”*. In caso di necessità, si precisa, avrebbe potuto essere impiegato anche nella *“condotta operativa”* (doc. 11 cit.).

6. In giudizio sono state prodotte varie copie del documento matricolare relativo a Davide Cervia, una diversa dall’altra e, come confermato anche dai testimoni escussi, Alberto Gentile, Gianluca Cecinelli e Falco Accame, solo nella copia rilasciata, da ultimo, dal Ministero della Difesa, nel settembre del 1994, su *“richiesta dell’interessata”* - in esito ad esplicita richiesta di Marisa Gentile, dei familiari e del *“Comitato per la verità su Davide Cervia”* - risulta indicata la qualifica di Davide Cervia quale ELT/ Tecnico Elettronico- GE, e sono elencati tutti i corsi specialistici dallo stesso frequentati, di cui si è detto (doc. 8, all. atto di citazione, e doc. 30 all. memoria ex art. 183 cpc).

E’ in particolare emerso che quando i Carabinieri di Velletri hanno chiesto, nell’immediatezza della scomparsa di Davide Cervia, alla Capitaneria di Porto di Imperia informazioni relative al Cervia, è stata loro inviata una copia del foglio matricolare in cui Davide Cervia era indicato soltanto quale tecnico elettronico, senza alcun riferimento alla abilitazione GE, né ai corsi specialistici frequentati (doc. 26). E nella nota informativa del 4/12/1990 dai Carabinieri di Velletri inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri - con l’allegata copia del foglio matricolare - si legge che : *“Sono state svolte indagini presso il Ministero della Difesa – Marina per stabilire la effettiva capacità tecnica dello scomparso Cervia Davide. Nell’allegare il documento matricolare dell’ex sergente si comunica*

*che il Cervia ..consegui la specializzazione di tecnico elettronico; ..per limitate riparazioni a carico di determinati macchinari; aveva conoscenze tecniche poco appetibili a servizi segreti stranieri o organizzazioni dedite a spionaggio industriale perché reperibili sul mercato con poca o nessuna spesa; lavorava in ambienti per nulla tutelati dal segreto, operando egli spalla a spalla con i militari di leva” (doc. 14).*

In altra copia del foglio matricolare, rilasciata a richiesta di Marisa Gentile, dalla Capitaneria di Porto di Imperia, risultano annotati solo alcuni corsi (quello presso Mariscuole Taranto e quello a Roma, presso la società Elettronica) e non vi è alcuna indicazione della specializzazione GE (docc. 5 e 27).

In una ulteriore copia del foglio matricolare rilasciata dalla Marina Militare risulta indicato anche il corso frequentato a Firenze presso la società SMA, ma non è indicata la specializzazione GE nello spazio dedicato a “Categoria-Specialità e Specializzazione” (doc. 7 e doc. 28).

Dunque, una progressione di indicazioni, un rilascio di copie del documento matricolare di Davide Cervia evidentemente diverse e incomplete, sino ad arrivare, solo con l’ultima copia del foglio matricolare consegnata presso il Ministero della Difesa nel settembre del 1994, a distanza di quattro anni dalla scomparsa, alla comunicazione dei dati esatti e completi relativi in particolare al profilo professionale dell’ ex Sottufficiale (doc. 8 e doc. 30).

Nella lettera del 3 febbraio 1998 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del presidente dell’Associazione Nazionale Assistenza Vittime Arruolate nelle Forze Armate e Famiglie dei Caduti, Falco Accame, il cui contenuto è stato confermato dal medesimo, sentito quale testimone, si legge: *“..gli estratti matricolari inizialmente forniti alla Magistratura costituirono una versione che in seguito risultò modificata.. emersero infatti altri esemplari (quattro) di estratti matricolari, diversi fra loro, mentre, per legge, deve esistere solo, ovviamente, una unica versione degli stessi”* (doc.33, memoria ex art. 183 cpc). E nella precedente lettera 9/6/96 del presidente Falco Accame all’attrice Marisa Gentile, nella ricostruzione della normativa in materia viene precisato che *“non possono esservi divergenze tra fogli matricolari i quali vengono compilati originariamente in doppia copia”* e *“l’aggiornamento dei documenti matricolari si riferisce sia agli estratti che agli specchi caratteristici e non possono circolare altro che “copie conformi” esattamente uguali all’unico originale”*.... *“se fossero state rispettate le norme tali diversità non avrebbero potuto sussistere”* (doc.31).

L’Ammiraglio Saponaro, in sede di deposizione testimoniale, ha parimenti riferito che il foglio matricolare è uno solo, non ne possono esistere diversi esemplari, è compilato e aggiornato ogniqualvolta vi sono fatti da aggiungere, ivi compresi i corsi di specializzazione dopo la relativa partecipazione.

L’esame della normativa in materia - il RD n.1236 del 24 agosto 1941 (portante “approvazione del regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della regia marina”, pubbl. nella GU n.274 del 20/11/1941), il DPR 15 giugno 1965, n.1431, e il DPR 5 giugno 1976 (art. 69) – conferma che il



documento matricolare è unico, originariamente redatto in doppio esemplare e deve essere costantemente aggiornato, e pertanto non possono che essere rilasciate copie conformi all' originale aggiornato (peraltro, *“in caso di richiamo, è assai importante per l'amministrazione sapere quale è la categoria e la specializzazione del personale”*: Falco Accame, doc. 31) e che l'aggiornamento e il rilascio del documento matricolare sono di competenza del Ministero della Difesa e degli Organi preposti alla Mobilitazione. In particolare, l'art. 86 del RD n. 1236/1941 dispone: *“tutte le registrazioni devono essere fatte subito e scrupolosamente affinché il foglio matricolare e caratteristico originale di ogni militare sia sempre al corrente”*. E in tale obbligatorio aggiornamento andavano ricompresi tutti i dati di cui si discute. Secondo il citato art. 86, infatti, con riguardo alle *“registrazioni da fare dalle varie autorità durante il servizio”* ... *“nel foglio matricolare e caratteristico devono essere registrate a cura dell'Autorità da cui dipende il sottufficiale o il militare e negli appositi prospetti le variazioni relative a : A) stato di servizio (corsi, tirocini, esami, promozioni, specializzazioni, ferme, rafferme, congedamenti ecc. ); B) stato civile; ..E) destinazioni a terra e a bordo; F) note caratteristiche ..per i sottufficiali si devono riportare negli appositi spazi. i dati riguardanti il servizio complessivo e la qualifica assegnata..”*

Sicché le articolazioni della Marina Militare preposte al servizio avevano l'obbligo di effettuare le registrazioni e gli aggiornamenti e - comunque - per ciò che rileva in questo giudizio, di fornire ai familiari e agli inquirenti, ogni completa e dettagliata informazione circa la pregressa esperienza presso la Marina Militare di Davide Cervia, tanto più in considerazione delle competenze professionali e delle concrete attività svolte dall'ex Sottufficiale e della sua scomparsa in circostanze misteriose, completa e precisa informazione - invece - non tempestivamente fornita.

L'Avvocatura dello Stato ha richiamato la sentenza pronunciata dal Tribunale Penale di Roma di assoluzione di un ufficiale dai reati ascrittigli di falso ideologico e omissione di atti di ufficio, con riguardo alla discordanza delle copie dei fogli matricolari e alle omesse registrazioni di corsi e qualifiche, eccependo l'effetto preclusivo di giudicato in ordine alle domande oggetto del presente giudizio, ai sensi dell'art. 652 c.p.p. (sentenza del Tribunale Penale Roma 24/9/1999, doc. 10).

L'eccezione non appare fondata. Non è stato dimostrato che l'ufficiale imputato in quel processo penale e assolto fosse l'unico responsabile e addetto al servizio e l'unico a essersi occupato, nel tempo, degli aggiornamenti dell'originale e del rilascio delle copie del foglio matricolare di cui si discute. Dagli atti, peraltro, emerge il rilascio da parte di uffici e soggetti diversi (v. le copie dei documenti matricolari prodotte).

Comunque, va rilevato che l'obbligo della Amministrazione di mettere immediatamente a disposizione dei familiari e degli inquirenti ogni elemento e dato esatto e completo sussisteva in ogni caso, a prescindere dal pur obbligatorio formale aggiornamento del foglio matricolare e dal rilascio di copie ad esso conformi.

Si trattava, infatti, come emerso dall'espletata istruttoria, di informazioni detenute dalla Marina Militare e che pertanto le articolazioni preposte, essendone state

richieste, dovevano immediatamente e integralmente mettere a disposizione sia dei familiari che delle autorità procedenti.

A prescindere dalla sussistenza e dall'accertamento di reati, quelle condotte hanno leso e violato posizioni e principi di rango costituzionale, cui si è fatto cenno in premessa.

La sentenza del Giudice penale richiamata, pertanto, non costituisce il limite prospettato dall'Avvocatura dello Stato all'apprezzamento dei fatti e alla decisione delle domande proposte dagli attori nel presente giudizio, in considerazione della tutela in questa sede azionata.

Peraltro, va rilevato che anche la Dichiarazione dello Stato Maggiore della Marina di cui si è innanzi detto, nella quale è descritto il profilo professionale di Davide Cervia (doc. 11) non risulta consegnata nell'immediatezza dei fatti, così come solo nel 1996 risulta comunicato dal Ministero della Difesa che il Cervia era titolare di NOS - Nato, rilasciato dal Sios Marina (con validità sino all'anno 1986).

Dall'informativa inviata alla Procura della Repubblica di Velletri dalla Marina Militare in data 11/1/1996 - su richiesta della Procura, ma sollecitata dall'attrice Marisa Gentile con lettera del 25/11/1995, alla stessa non essendo stato consentito l'accesso a quella documentazione (doc.6) - risulta che lo Stato Maggiore della Marina, 2° Rep. Sios aveva comunicato in data 22/2/79 al SISMI che il Cervia era stato proposto per "*incarichi di carattere riservato*", "*di particolare segretezza*" e si chiedeva ogni utile notizia al riguardo sul suo conto e su quello dei suoi familiari; le informazioni furono ottenute, indicate nell'allegato "*foglio notizie*", e il NOS fu rilasciato al Cervia (docc. 6 e 12).

Del NOS rilasciato a Davide Cervia si legge anche nella nota del 19/4/1997 inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a Falco Accame nella qualità anzidetta (doc. 13, all. memoria ex art. 183 cpc); e quest'ultimo, nella citata lettera del 3 febbraio 1998 chiederà il "*perché i dati relativi al sottufficiale in congedo Davide Cervia sono stati trasmessi dal SIOS Marina solo in data 3 gennaio 1996, e cioè ad oltre 5 anni dal giorno in cui si sono perse le tracce del Cervia?*" (v. supra).

Va inoltre rilevato che nell'informativa del 14/2/1991, proveniente dallo Stato Maggiore della Marina, alla Compagnia dei Carabinieri di Velletri, confermata nel suo contenuto dal teste Comandante Vincenzo Savona, Capo di uno degli Uffici del Secondo Reparto dello Stato Maggiore della Marina, non v'era cenno al rilascio del NOS- Nato a Davide Cervia, né chiaro riferimento alla sua abilitazione GE e alle mansioni svolte. Vi erano indicati la qualifica di tecnico elettronico, e i corsi frequentati ma si riferiva, tra l'altro, che "*durante il suo periodo di imbarco su nave Maestrone il Cervia non era destinato alla tenuta e/o manutenzione di sistemi d'arma*", e che "*..il personale tecnico addetto alla manutenzione non dispone di cognizioni ed informazioni circa i dati necessari al funzionamento operativo del sistema, ma è in grado soltanto di effettuare l'ordinaria manutenzione e piccole riparazioni (sostituzione fusibili bruciati o di schede difettose ecc...)*".

Dunque, alla luce dei dati acquisiti, e di cui si è innanzi detto, un'informativa, in epoca immediatamente successiva all'evento, non completa, con espressioni e

valutazioni generiche, inesatte e imprecise circa profilo professionale, mansioni svolte e cognizioni tecnico-militari di Davide Cervia.

7. I comportamenti omissivi e neglienti da parte di articolazioni della Marina Militare si sono protratti per un lungo periodo di tempo.

E non è stata mai opposta, neanche nel presente giudizio, alcuna particolare e rilevante secretazione di quelle informazioni che - pertanto - dai soggetti che le detenevano andavano tempestivamente e compiutamente fornite.

La condotta colposa di dipendenti dell'Amministrazione non ne esclude la riferibilità in capo all'Amministrazione stessa ex art. 2043 c.c., in applicazione del cd. principio di immedesimazione organica, avendo agito - per quanto emerso nel presente giudizio - nella esplicazione dell'attività istituzionale del soggetto pubblico, e nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio e del servizio cui erano addetti, con esclusione di personali interessi o fini privati, né allegati, né emersi.

Invero, la riferibilità alla Pubblica Amministrazione del comportamento del dipendente, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, viene meno solo *“quando il dipendente agisca come semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione o addirittura contrario ai fini che essa persegue ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che solo in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la P.A.”* (Cass. 12/4/2011, n. 8306).

I comportamenti di cui si è detto non escludono affatto il collegamento istituzionale con le attribuzioni proprie dei singoli agenti.

Quanto prospettato dall'Avvocatura dello Stato, e cioè un'attività di asserito ostacolo alle indagini da parte degli attori, è rimasto privo di ogni riscontro probatorio.

Dalla documentazione prodotta nel presente giudizio è piuttosto emersa l'incessante attività di ricerca da parte dei familiari di Davide Cervia.

Le conseguenze dannose delle condotte anzidette vanno ravvisate nel pregiudizio di natura non patrimoniale per gli attori derivante dalla lesione e violazione di diritti e principi di rango costituzionale.

La situazione di profonda incertezza e disorientamento conseguente al mancato tempestivo ottenimento di ogni completa ed esatta informazione circa il proprio congiunto, al fine di poter compiutamente valutare le ragioni della scomparsa e orientare scelte e comportamenti, non è revocabile in dubbio, così come deve ritenersi che la spinta verso la conoscenza di quelle ragioni abbia caratterizzato l'esistenza e la personalità dei familiari di Davide Cervia, canalizzando sforzi ed energie, fino alla costituzione di un'associazione a tanto finalizzata.

Non può per altro verso essere in astratto esclusa l'incidenza di siffatte condotte riferibili al Ministero della Difesa sull'andamento del procedimento giudiziario penale (v. al riguardo anche le richiamate valutazioni del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma nella sua requisitoria, e del Tribunale Penale di Civitavecchia nella sentenza prodotta).

Ogni accertamento relativo allo svolgimento dell'indagine giudiziaria penale, come si è detto, rimane in questa sede precluso in conseguenza dell'applicazione della Legge n.117/1998.

In base a tutti i rilievi svolti, va dichiarata la responsabilità del Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 2043 c.c. e il Ministero va condannato al pagamento in favore degli attori dell'importo di 1 euro (come dagli attori simbolicamente richiesto), a titolo di risarcimento dei danni subiti.

Le spese del processo seguono, ai sensi di legge, la soccombenza nel rapporto processuale tra attori e Ministero della Difesa, liquidate nel dispositivo.

In base al medesimo criterio, le spese relative alla fonoregistrazione vanno definitivamente poste a carico del Ministero della Difesa, come da decreto in atti.

Le spese del processo vanno dichiarate compensate, per la natura delle questioni, trattandosi, in particolare, di pronuncia in rito, tra gli attori e il Ministero della Giustizia.

P.Q.M

Il Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) dichiara inammissibili le domande proposte dagli attori Marisa Gentile, Daniele Cervia ed Erika Cervia nei confronti del Ministero della Giustizia e del Ministero della Difesa ai sensi della L.n. 117/1998, secondo quanto precisato in motivazione;


2) condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in favore degli attori Marisa Gentile, Daniele Cervia ed Erika Cervia, dell'importo di euro 1, a titolo di risarcimento danni, secondo quanto precisato in motivazione;

3) rigetta ogni altra domanda proposta;

4) condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore al pagamento, in favore degli attori, delle spese del presente giudizio liquidate in euro 1.172,00 e pone definitivamente a carico del Ministero della Difesa le spese relative alla fonoregistrazione, liquidate come da decreto in atti;

5) dichiara compensate le spese di lite tra gli attori e il Ministero della Giustizia.

Roma, 15/1/2018



IL GIUDICE

Maria Rosaria Covelli

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria




Roma, il 23/1/18

